

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2574/2011

DEL 29/06/2011

Oggetto: **P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/G - Comparto suinicolo. Annualità 2006. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Maccioni Andrea (c.f. MCCNDR77A10F205I).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/G - Comparto suinicolo. Annualità 2006;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese n. 453/2007 del 14/11/2007, notificata alla ditta in data 18/12/2007, è stato concesso alla ditta Maccioni Andrea un finanziamento a valere sulla misura in oggetto;

PREMESSO che l'11/11/2008 la Ditta ha chiesto la concessione di una proroga di mesi 6 per l'ultimazione dei lavori. Con nota n° 19064 del 15/12/2008, l'Ufficio istruttore ha comunicato il diniego della proroga in quanto la stessa, ai sensi del punto 11 del bando, può essere concessa solo in casi eccezionali ed

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2574/2011

DEL 29/06/2011

imprevedibili, adeguatamente comprovati, Inoltre, poichè il 31/12/2008 scadeva il termine fissato dalla CE per la rendicontazione della spesa, non era possibile concedere proroghe. La ditta veniva inoltre informata della possibilità di inoltrare ricorso gerarchico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

PREMESSO che con nota pervenuta il 26/01/2009, la Ditta ha presentato una nuova richiesta di proroga di sei mesi motivata dal verificarsi di calamità naturali nel territorio di Mogoro, che avrebbero impedito la conclusione dei lavori;

PREMESSO che il 05/12/2008 la Ditta ha chiesto di poter apportare una variante al progetto approvato. Il Servizio Territoriale dell'Oristanese ha concesso la variante richiesta con determinazione n° 1203 del 03/04/2009, trasmessa alla Ditta in data 10/04/2009. La data di ultimazione lavori veniva fissata al 18/04/2009;

PREMESSO che, con nota n. 8009 del 08/07/2009, l'Ufficio istruttore ha comunicato alla Ditta che i termini concessi per la realizzazione delle opere erano scaduti. Ha chiesto, pertanto, di far pervenire la documentazione prevista per l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori, pena la revoca del finanziamento. Il 17/07/2009 la ditta ha comunicato la realizzazione di parte delle opere, precisando che le stesse non erano concluse per le avverse condizioni climatiche e per la mancata concessione di un finanziamento bancario. La Ditta si riservava inoltre di concludere i lavori in tempi brevi e di produrre tutta la documentazione necessaria per l'accertamento finale;

PREMESSO che, con nota n° 850 del 26/01/2010, la Ditta ha chiesto l'accertamento finale delle opere, inviando parte della documentazione necessaria. In data 15/04/2010 la Ditta ha ultimato l'invio della documentazione prevista per il collaudo delle opere;

PREMESSO che con determinazione n. 1648 del 26/05/2010, il Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese, ha disposto la liquidazione del contributo e il

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2574/2011

DEL 29/06/2011

recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali Inoltre, è stata applicata la penale per inosservanza del termine di realizzazione degli investimenti. La suddetta Determinazione è stata notificata alla Ditta in data 11/06/2010;

PREMESSO che, con nota pervenuta il 01/06/2010, la Ditta ha chiesto la sospensione del decreto di liquidazione finale in quanto era in procinto di concludere le opere previste nella variante. L'ufficio istruttore, con nota n°7311 del 08/06/2010, ha rigettato l'istanza in quanto la sospensione si sarebbe configurata di fatto come una proroga;

VISTO il ricorso gerarchico con il quale la ditta Maccioni Andrea chiede il riesame del collaudo in considerazione 1) della certificazione sanitaria rilasciata dall'Asl di Oristano attestante la necessità delle opere oggetto di variazione al fine di garantire le caratteristiche di biosicurezza dell'azienda suinicola in oggetto; 2) dell'obbligo urbanistico posto dal PUC del comune di Mogoro di recuperare i muri già esistenti;

VISTA la relazione istruttoria integrativa a firma del funzionario Dott. Nicola DelPiano, dalla quale si evince che: 1) le variazioni al progetto apportate dalla Ditta, consistenti nel ripristino delle recinzioni e dei muri esistenti, non rientrano nelle varianti approvate con determinazione n°1203/09; 2) in sede di accertamento finale le varianti possono essere ammesse a liquidazione solo se non alterano le finalità tecnico-economiche del progetto approvato e comportano una variazione di spesa entro il limite del 10% di quella ammessa in concessione;

CONSIDERATO che le opere non previste nella variante approvata sono state comunque ammesse a liquidazione, in quanto tecnicamente funzionali rispetto all'intervento ammesso e comprese nel limite del 10% del totale degli importi in concessione;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2574/2011

DEL 29/06/2011

CONSIDERATO che anche le opere di recinzione sono state ricomprese nella liquidazione finale;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 11 del bando, le proroghe dei termini per il completamento delle opere possono essere concesse per durata non superiore ai 6 mesi e per una sola volta;

CONSIDERATO che la Ditta ha usufruito di una proroga di 6 mesi ai sensi del suddetto punto 11 del bando;

CONSIDERATO che la ditta ha completato l'invio della documentazione utile al collaudo il 15/04/2010, cioè undici mesi dopo la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori (18/04/2009). Per tale motivo, in sede di liquidazione finale è stata calcolata una penale nella misura del 2 per mille del contributo concesso per ogni mese di ritardo, ai sensi del punto 6) del bando;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2809 del 16/02/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso presentato dalla ditta Maccioni Andrea (prot. n° 7136 del 14/07/2010);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2574/2011

DEL 29/06/2011

ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3

di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato